





Provincia di Caserta

Teano Città dello Storico Incontro - 26 ottobre 1860

PCOT. 12488 07 AGO 2019

Ordinanza n. 63 del 07/08/19

IL SINDACO

Premesso che

- ✓ L'utente della strada deve essere sempre nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza:
- ✓ ai bordi delle strade comunali spesso sono presenti siepi e/o piante che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale e i marciapiedi, creando ostacolo alla visibilità della strada e della segnaletica, nonché ai pedoni;
- ✓ nel periodo estivo la omessa manutenzione dei cigli stradali può essere causa di incendi, come decretato anche dalla Regione Campania con provvedimento 707014;
- ✓ in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami e alberature può provocare rilevanti disagi,
- ✓ gravi danni alla circolazione possono derivare anche dall'allagamento della sede stradale dovuta all'ostruzione dei tombini e/o al mancato deflusso delle acque nei fossi per omessa manutenzione;
- ✓ la mancata pulizia dei fossi può provocare problemi di ordine igienico e proliferazione di insetti;

Dato atto

✓ che il proprietario e/o conduttore di immobili o terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, ha il doveroso compito di provvedere affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti e i fossi siano puliti per permettere il normale deflusso delle acque;

Visti

- gli artt. 29, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. lgs 285/1992 e ss.mm.ii.
- gli art. 891 e ss del Codice Civile
- il D. lgs 267 del 2000
- il D.P.G.R. n.152 del 07/07/2014
- l'ordinanza n. 3510 del 14.1.2013 emessa dalla >Provincia di Caserta in persona del Dirigente Ing. A. Del Prete

ORDINA

- ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di immobili e terreni confinanti con le strade comunali/provinciali e vicinali di uso pubblico:
 - ✓ di provvedere alla potatura delle siepi ed il taglio dei rami e degli arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata;
 - ✓ di provvedere alla potatura di siepi e delle piante poste in prossimità di curve e incroci, in modo da contenerne l'altezza a circa 1 metro dal piano stradale;
 - ✓ di assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo, per quanto riguarda la

superficie di proprietà, di ripristinarli ove necessario, rimuovendo dagli stessi erbacce, fogliame e detriti vari che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque.

Gli interventi sopra citati dovranno essere eseguiti entro il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della presente ordinanza e comunque ogni volta che determino le problematiche in precedenza definite.

Gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza ai sensi della legge 689/1981 e ss. mm. ii. comminando le sanzioni previste.

Nel caso in cui gli interessati non provvedano autonomamente a tutto quanto sopra detto, oltre all'applicazione delle previste sanzione (art. 29 Cds, comma 3: chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00), i lavori saranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito di spese a carico dei proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, trasmessa al Corpo di Polizia Municipale, al Comando di Stazione dei Carabinieri ed al Corpo Forestale dello Stato che vigileranno sull'effettivo rispetto di quanto sopra detto, e pubblicizzata in ogni altro modo che non sia in contrasto con la normativa vigente, affinchè la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

Avverso la presente ordinanza e ammesso ricorso al TAR Campania entro 60gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

Dalla Casa Comunale, 07/08/2019

Il Sindaen dott. Alfredo D'Andrea